

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione di un testo unico  
della legge 15 gennaio 1935 sulle tasse di circolazione e dei veicoli a  
motore e velocipedi che abroga e sostituisce quello del 6 luglio 1953

(del 20 dicembre 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

A mano a mano che le Autorità federali rendono esecutive le norme contenute nella legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, si rende ovviamente indispensabile un adeguamento dei testi legislativi cantonali alle nuove disposizioni emanate dalla Confederazione. Già l'anno scorso codesto Gran Consiglio dovette apportare dei cambiamenti alla legge del 15 gennaio 1935 sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi (testo unico del 6 luglio 1953 con le relative rettificazioni del 15 giugno 1954 e del 3 novembre 1954). A questi cambiamenti, entrati in vigore il 1 ottobre 1959, fu assegnata una validità non oltrepassante il 31 dicembre 1960, poichè si riteneva di poter entro tale data rivedere, in modo completo e definitivo, tutta la legislazione cantonale sulle tasse di circolazione: un progetto, questo, che purtroppo non si è potuto attuare, perchè solo una parte della legislazione federale in materia di circolazione stradale ha a tutt'oggi piena validità. Siamo quindi costretti, nostro malgrado, a proporre al Gran Consiglio di voler prorogare la scadenza delle citate provvisorie prescrizioni, includendole a titolo temporaneo in un nuovo testo unico della legge del 15 gennaio 1935 sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. Resta naturalmente sottinteso che questo testo, reso fra altro necessario da precise esigenze di chiarezza e di semplicità (parecchie, infatti, sono ormai le modificazioni apportate alla primitiva legge), dovrà poi a sua volta essere interamente riveduto quando l'entrata in vigore di tutte le norme concernenti l'accennata legge federale del 19 dicembre 1958 renderà finalmente possibile la generale revisione della legislazione cantonale di cui si è già parlato.

Nella stesura del testo unico che sottoponiamo al vostro esame abbiamo anche tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1 gennaio 1961 dovranno essere applicati gli art. 37, 38 e 68 dell'Ordinanza federale del 20 novembre 1959 concernente la responsabilità civile e l'assicurazione (cifr. art. 68, 74 OAV del 20 novembre 1959, nuova ordinanza federale). All'art. 37 OAV risulta in particolare che, per quanto riguarda appunto la responsabilità civile e l'assicurazione, devono essere equiparati ai velocipedi:

- a) i carri a mano provvisti di motore ;
- b) le macchine semoventi agricole ad un asse guidate solo da persone a piedi e non destinate al traino di rimorchi ;
- c) i ciclomotori.

L'art. 68 OAV stabilisce dal canto suo che dovranno essere provvisti di assicurazione obbligatoria, pure con decorrenza dal 1. gennaio 1961, tanto i veicoli a motore che in conformità dell'art. 37 OAV sono equiparati ai velocipedi, quanto quei veicoli che, per le loro caratteristiche speciali, non sono disciplinati nè dal suddetto art. 37 OAV nè da altre particolari norme.

Ne consegue che, per quanto concerne i velocipedi e i veicoli a loro equiparati, le licenze di circolazione e i relativi contrassegni o targhe di controllo potranno essere concessi dalle competenti Autorità cantonali soltanto se gli interessati avranno provveduto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile (art. 70 LCS e art. 35 OAV). Essa può essere liberamente stipulata con una società di assicurazione e con un'associazione ciclistica. E' pure concessa la facoltà di aderire, previo versamento di un premio di Fr. 3,80, al contratto di assicurazione collettiva di responsabilità civile concluso dal Cantone (vedi risoluzione del Consiglio di Stato No. 1191 del 4 marzo 1960).

I Cantoni saranno successivamente tenuti a rilasciare anche le licenze di circolazione e le targhe di controllo per quei veicoli, previsti dall'art. 68 OAV, che non sono stati equiparati ai velocipedi e che più tardi verranno disciplinati da nuove ordinanze federali.

Fatte queste premesse, riteniamo ora opportuno esporre particolareggiatamente tutti i cambiamenti che sono resi indispensabili dalla necessità di adattare le prescrizioni legislative ticinesi in materia di imposte e tasse alle menzionate norme federali di recente o d'imminente emanazione.

## I. VEICOLI EQUIPARATI AI VELOCIPEDI

### a) *Carri a mano provvisti di motore*

Per questo tipo di autoveicolo, se adibito a scopo industriale o congiuntamente a scopo industriale e agricolo, proponiamo che venga fissata una imposta di circolazione annuale conforme a quella attualmente in vigore per le biciclette, cioè di Fr. 5,— (art. 1, lett. a).

Pochi sono finora i carri a mano in circolazione nel nostro Cantone. Una modica imposta contribuirà indubbiamente a far meglio apprezzare questo mezzo di trasporto di sicura utilità per determinate professioni.

Proponiamo, per contro, l'esonero dell'imposta se il citato veicolo viene usato esclusivamente nell'ambito dell'agricoltura (art. 1 bis).

In tal caso, il detentore del veicolo in questione dovrà unicamente pagare il premio di assicurazione e le relative targhe, nonché le tasse di collaudo.

### b) *Macchine semoventi agricole ad un asse guidate solo da una persona a piedi e non destinate al traino di rimorchi.*

Allo scopo di sviluppare la motorizzazione anche nel settore agricolo, siamo dell'avviso di proporre, per il momento, l'esonero di questi veicoli dall'imposta di circolazione.

I detentori saranno tenuti a provvedere soltanto al pagamento del premio concernente la prescritta assicurazione contro la responsabilità civile, delle targhe e delle previste tasse di collaudo (art. 1 bis).

### c) *Ciclomotori*

A norma di legge sono considerati ciclomotori i veicoli che adempiono le seguenti condizioni :

1. un veicolo a due ruote deve presentare le caratteristiche usuali di un velocipede : i veicoli con più di 2 ruote, invece, devono possedere quelle di una carrozzella per invalidi ;
2. la cilindrata del motore non deve superare i 50 cmc. ;
3. il veicolo deve poter essere azionato a pedale o a mano col motore in marcia, disinserito o tolto, e con un impiego di energia normalmente non superiore a quella necessaria per un velocipede ordinario o per una carrozzella per invalidi ;

4. in condizioni normali, la velocità del veicolo non deve poter superare i 30 km/h quando il motore è al numero di giri massimo di utilizzazione e la sua potenza non è ridotta in altro modo; la costruzione del motore e della trasmissione devono garantire che la velocità del veicolo non possa essere aumentata con semplici manipolazioni.

L'Autorità federale ha emanato disposizioni più particolareggiate, oltre che sulla costruzione e l'equipaggiamento, sull'ammissione alla circolazione, la guida e l'uso dei ciclomotori.

Il decreto federale sui ciclomotori e le motoleggere modifica completamente la classificazione di questi due tipi di veicoli. I ciclomotori sono infatti inclusi nella categoria dei velocipedi, e le biciclette con motore ausiliario vengono considerate, per converso, motoleggere, e come tali classificate nella categoria dei motoveicoli.

Per quanto riguarda l'imposta annuale di circolazione dei ciclomotori proponiamo che la stessa venga fissata in Fr. 10,— (art. 1, lett. c).

Questa nuova categoria di veicoli si inserisce fra quella attuale delle biciclette a pedale, la cui imposta è di Fr. 5,—, e l'altra delle motoleggere (già biciclette con motore ausiliario), stabilita in Fr. 15,—.

Non riteniamo opportuno proporre un'imposta maggiorata per i velocipedi ed i veicoli ad essi equiparati che, conformemente alla legislazione federale, possono trainare un rimorchio (art. 1, §).

## II. VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DEI VELOCIPEDI E DEI VEICOLI EQUIPARATI

In contrasto con le vigenti disposizioni cantonali, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre, la nuova legislazione federale in materia di circolazione stradale prevede il 15 maggio come termine di scadenza annuale per la validità dei contrassegni dei velocipedi e dei veicoli equiparati (cfr. art. 34 OAV).

Per effetto di questa nuova situazione di fatto, dobbiamo proporre una modificazione dell'art. 2, cpv. 2, della vigente legge cantonale sulle tasse, dato che il termine del 1 luglio, finora previsto per poter beneficiare di una riduzione del 50 % dell'imposta, più non si adatta alle nuove disposizioni federali e deve quindi essere sostituito con quello ricordato del 15 maggio (art. 3, cpv. 2).

## III. MOTOLEGGERE

*(finora classificate come « biciclette con motore ausiliario »)*

Tenuto conto dell'entrata in vigore del citato decreto del Consiglio federale sui ciclomotori e le motoleggere (che classifica quest'ultimo veicolo nella categoria dei motocicli, limitando la cilindrata del suo motore a 50 cmc., senza più fissare alcun massimo di velocità), riteniamo che sia necessario introdurre nel nuovo testo unico una norma che stabilisca l'imposta di circolazione annuale per questo tipo di veicolo, finora unicamente contemplata da un decreto esecutivo cantonale dell'11 ottobre 1946. Le biciclette con motore ausiliario sono soggette ad una imposta di circolazione di Fr. 15,—. Riteniamo che questo importo debba essere mantenuto anche per la neo costituita categoria delle motoleggere (art. 1, lett. d).

Giustificato ci sembra invece un aumento del 50 % dell'imposta di circolazione per la motoleggera provvista di rimorchio o carrozino (art. 1, lett. l).

Il detentore di una motoleggera, beneficerà, per quanto concerne il pagamento dell'imposta di circolazione, delle stesse agevolazioni previste per i detentori di motoveicoli e autoveicoli.

Quanto precede, concernente la nuova classificazione di questo veicolo, legittima l'introduzione, nel progetto di legge, della lettera d) art. 9 riguardante l'imposta per le targhe trasferibili.

#### IV. TRATTRICI AGRICOLE E MACCHINE SEMOVENTI AGRICOLE LA CUI VELOCITA' NON SUPERA I 20 KM./H

*(veicoli non equiparati ai velocipedi)*

Come già si ebbe a precisare, a decorrere dal 1. gennaio 1961 questi veicoli, per poter circolare, dovranno essere muniti di targhe e licenze. Il detentore dovrà inoltre aver stipulato un'assicurazione contro la responsabilità civile.

Si pone quindi la questione a sapere se le trattrici agricole devono sottostare ad un'imposta annuale di circolazione o no.

Richiamato quanto già abbiamo affermato in merito alle macchine semoventi agricole ad un asse, e in considerazione delle rilevanti spese sopportate ultimamente da buona parte del ceto agricolo per adeguare l'attrezzatura di questi veicoli alle nuove prescrizioni federali, riteniamo che sia opportuno, per il momento, esonerare dall'imposta annuale di circolazione (art. 1 bis) le trattrici agricole e le macchine semoventi agricole la cui velocità non supera i 20 km./h., nonché i loro rimorchi.

#### V. IMPOSTE PER LE LICENZE COLLETTIVE CON TARGHE PROFESSIONALI

L'art. 22 della summenzionata OAV prevede, fra l'altro, il rilascio di licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali per i seguenti veicoli :

1. motocicli, comprese le motoleggere;
2. solo motoleggere con motore avente una cilindrata sino a 50 cmc.;
3. trattrici agricole e macchine semoventi agricole;
4. rimorchi.

Va osservato, a questo proposito, che le licenze annuali di circolazione collettive con targhe professionali vengono rilasciate a quelle persone che rispondono ai requisiti elencati nell'art. 23 OAV., e che devono cioè occuparsi professionalmente della costruzione, riparazione e vendita dei veicoli stessi. Il prevedere una imposta di circolazione per queste licenze e targhe speciali appare pienamente giustificato. L'attuale imposta per le licenze e targhe professionali di automobili e autocarri è di Fr. 400,—. Queste targhe offrono ai detentori possibilità d'impiego e vantaggi ben superiori a quelle riservate ai veicoli precedentemente citati. Proponiamo perciò di stabilire le seguenti imposte per il rilascio di licenze collettive con targhe professionali :

Fr. 100,— per trattrici agricole e macchine semoventi agricole (art. 1, lett. t);

Fr. 50,— per le sole motoleggere con motore di cilindrata sino a 50 cmc. (art. 1, lett. s).

Quella contemplata dalla vigente legislazione, di Fr. 100,— deve essere mantenuta per le licenze collettive con targhe professionali valide per motocicli, ivi comprese le motoleggere (cfr. art. 1, lett. r);

Fr. 100,— per i rimorchi agli autoveicoli (art. 1, lett. u).

## VI. TASSE PER PROROGA DELLE LICENZE DI ALLIEVO CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO

Il decreto del Consiglio federale dell'8 novembre 1960, concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti, stabilisce la validità delle licenze per allievo conducente di autoveicoli in 6 mesi e quelle pertinenti ai motoveicoli in 2 mesi (le tasse vengono uniformemente mantenute in Fr. 20,—, visto che durante l'anno di prova non hanno dato luogo ad inconvenienti di sorta). Dette licenze potranno inoltre essere prorogate due volte al massimo, cioè 6 mesi ogni volta per gli autoveicoli e 1 mese per volta per i motoveicoli (art. 2, lett. b) del citato decreto, entrato in vigore il 1. dicembre 1960). Riteniamo del tutto giustificato proporre una tassa di Fr. 5,— per ogni proroga della validità della licenza per allievo conducente di autoveicolo, mantenendo quella attuale di Fr. 2,— per la proroga della licenza riguardante gli allievi conducenti di motoveicoli (art. 1, lett. f, g).

## VII. ALTRE DISPOSIZIONI DI PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE

Risulta che presso le competenti Autorità federali è attualmente allo studio un decreto concernente gli autoveicoli e i rimorchi agricoli, nonché le macchine per lavori industriali e altri veicoli speciali. I Cantoni dovranno pertanto introdurre, quanto prima, nuove disposizioni cantonali anche per questi veicoli, in modo particolare per quanto concerne le licenze, targhe, tasse, imposte di circolazione, ecc.

Allo scopo di facilitare il compito dell'Autorità governativa, circa l'applicazione delle disposizioni di diritto federale di prossima attuazione, proponiamo che il Gran Consiglio abbia a concedere già sin d'ora al Consiglio di Stato la facoltà di regolare questa materia con un decreto esecutivo. Anch'esso avrà tuttavia un carattere provvisorio, perchè, come già abbiamo avuto la possibilità di premettere, non appena la nuova legislazione federale sarà completamente entrata in vigore l'intera materia dovrà essere riveduta in modo definitivo mediante l'emissione di un nuovo testo di legge (art. 10).

## VIII. ENTRATA IN VIGORE

Per i motivi dianzi elencati l'entrata in vigore del presente testo unico dovrà essere fissata, possibilmente, con effetto retroattivo al 1. gennaio 1961.

Vi invitiamo a voler dare la vostra adesione al disegno di legge allegato, il quale, pur lasciando pressochè immutato il gettito delle imposte di circolazione, riveste un'indubbia importanza, perchè tende, come già si è notato, a uniformare le vigenti norme cantonali a quelle emanate dalla Confederazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Zorzi*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Pellegrini*

## LEGGE

### sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

viste le leggi federali sulla circolazione stradale del 15 marzo 1932 / 19 dicembre 1958;

visto il messaggio 20 dicembre 1960 n. 935 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

#### Art. 1.

Ogni licenza di libera circolazione comporta il pagamento di un'imposta annuale anticipata di :

- a) Fr. 5,— per i velocipedi, oltre l'importo del premio di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (contrassegno compreso);  
§ I Comuni, in quanto incaricati del rilascio della licenza di circolazione per i velocipedi o per i veicoli ad essi equiparati, beneficiano di un'indennità corrispondente al 10 % dell'imposta da loro incassata;
- b) Fr. 5,— per i carri a mano muniti di motore, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (contrassegno compreso);
- c) Fr. 10,— per i ciclomotori, oltre l'importo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (contrassegno compreso);
- d) Fr. 15,— per le motoleggere sino a 50 cmc. di cilindrata;
- e) Fr. 33,— per i motocicli sino a 125 cmc. di cilindrata;
- f) Fr. 44,— per i motocicli sino a 150 cmc. di cilindrata;
- g) Fr. 55,— per i motocicli sino a 200 cmc. di cilindrata;
- h) Fr. 82,50 per i motocicli sino a 690 cmc. di cilindrata;
- i) Fr. 110,— per i motocicli di cilindrata superiore ai 690 cmc.;
- l) un supplemento del 50 % sulle previste imposte di circolazione per le motoleggere e i motocicli muniti di carrozino o rimorchio;  
§ I veicoli elencati nel presente articolo alle lettere a), b), c), anche se provvisti di rimorchio, non sono soggetti al pagamento di un supplemento d'imposta di circolazione;
- m) Fr. 160,— per automobili, autocarri e trattori industriali fino alla forza di 5 HP; per ogni cavallo in più viene riscossa un'imposta di franchi 20,—. Per gli autocarri, i trattori industriali, i camioncini o furgoncini, i torpedoni a più di 8 posti e per gli altri veicoli con più di 10 HP di forza che, con carrozzeria di automobile, vengono utilizzati per il trasporto delle merci, l'imposta di Fr. 240,— per i primi 8 HP. e di Fr. 24,— per ogni successivo HP.;  
§ Gli autoveicoli azionati a gas di legna, carbone di legna, carburo e altri surrogati di carburante liquido sono soggetti all'imposta prevista dalla lettera m);

- n) Fr. 5,— per ogni posto (conducente compreso) per gli autoveicoli a più di 8 posti;
- o) Fr. 5,— per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore delle motociclette o motoleggere;
- p) Fr. 50,— fino a Fr. 500,— per i rimorchi degli autoveicoli secondo la seguente scala :
- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| fino a 500 kg. di portata        | Fr. 50,—   |
| fino a 1000 kg. di portata       | Fr. 100,—  |
| fino a 1500 kg. di portata       | Fr. 150,—  |
| fino a 2000 kg. di portata       | Fr. 200,—  |
| fino a 2500 kg. di portata       | Fr. 250,—  |
| fino a 3000 kg. di portata       | Fr. 300,—  |
| fino a 4000 kg. di portata       | Fr. 350,—  |
| fino a 5000 kg. e più di portata | Fr. 400,—; |
- q) Fr. 400,— per le automobili e gli autocarri in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva;
- r) Fr. 100,— per i motocicli con o senza carrozzino, motoleggere comprese, in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva;
- s) Fr. 50,— per le motoleggere in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva;
- t) Fr. 100,— per le trattrici agricole e macchine semoventi agricole in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva;
- u) Fr. 100,— per i rimorchi degli autoveicoli in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva;

§ Le targhe professionali e le licenze collettive menzionate nelle lettere q), r), s), t), u) del presente articolo sono rilasciate in conformità degli art. 22, 23, 24, 25, 26 OAV del 20 novembre 1959.

#### Art. 1 bis

Sono esentate dal pagamento dell'imposta le macchine semoventi agricole ad un asse guidate solo da una persona a piedi e non destinate al traino di rimorchi. Il detentore di questi veicoli è tenuto al solo pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile.

§ Sono parimente dispensati dall'imposta di circolazione i motocarri e le motomacchine agricole, nonchè le trattrici agricole. I detentori sono però tenuti a stipulare la prescritta assicurazione.

#### Art. 2.

Sono inoltre riscosse le seguenti tasse :

- a) Fr. 6,— per ogni licenza internazionale;
- b) Fr. 30,— per l'emissione della licenza di condurre autoveicoli;
- c) Fr. 15,— per l'emissione della licenza di condurre motoveicoli (motoleggere e motocicli);
- d) Fr. 30,— per coloro che chiedono l'emissione della licenza valevole per due o più categorie di veicoli;
- e) Fr. 20,— per l'emissione della licenza di allievo conducente (bollo e testo delle norme sulla circolazione stradale compresi);

- f) Fr. 5,— per ogni proroga della validità della licenza per allievo conducente di autoveicolo;
- g) Fr. 2,— per ogni proroga della validità della licenza per allievo conducente di motoveicolo;
- h) Fr. 2,— per la sostituzione o la modificazione della licenza di circolazione e di condurre;
- i) Fr. 15,— per le targhe degli autoveicoli;
- l) Fr. 12,— per la targa dei rimorchi degli autoveicoli;
- m) Fr. 5,— per la targa dei motoveicoli e delle motoleggere;
- n) Fr. 5,— per la targa dei rimorchi dei motoveicoli;
- o) Fr. 4,— per la targa internazionale CH.

#### Art. 3.

Le imposte stabilite dall'art. 1, lettere da d) a u) sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono dalla data della domanda sino alla fine dell'anno civile in corso.

Le frazioni di mese contano per un mese intero.

L'imposta è ridotta del 50 % quando le licenze di circolazione dei velocipedi e dei veicoli agli stessi equiparati sono rilasciate nel periodo che va dal 15 novembre al 15 maggio dell'anno successivo.

#### Art. 4.

L'imposta applicata ad un veicolo di cui all'art. 1, lettere da d) a u) è rimborsata nella misura di un dodicesimo per ogni mese in cui il veicolo è ritirato dalla circolazione, a cominciare dal mese che segue quello della restituzione delle targhe. Il rimborso sarà effettuato mediante compensazione con le imposte di circolazione dovute nell'anno successivo, oppure mediante restituzione in contanti entro il mese di aprile dell'anno seguente, qualora l'interessato rinunci all'uso del veicolo a motore.

#### Art. 5.

In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di cilindrata superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

Se la sostituzione avviene entro il 15 del mese, il calcolo della nuova imposta sarà attuato tenendo conto dell'intero mese; in caso diverso, a decorrere dal mese successivo.

Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli previsti nell'art. 1, lettere a) e b).

#### Art. 6.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale dall'imposta di circolazione sui veicoli a motore del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

Tale esonero è inoltre concesso per tutti i servizi pubblici di spazzatura e di inaffiatura, come anche per i servizi dei pompieri.

#### Art. 7.

L'imposta per gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale è pari a un terzo di quella prevista per la categoria di automobili a cui appartengono.

Ai veicoli al beneficio della concessione non è applicata la soprattassa di Fr. 5,— prevista per i veicoli a più di 8 posti. Questi veicoli a tassa ridotta debbono, di regola, essere usati sui percorsi e per i servizi indicati nella concessione.

Art. 8.

Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall'Autorità comunale.

Art. 9.

Due veicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario e immatricolati con la medesima targa di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il veicolo soggetto all'imposta più elevata, e, per l'altro veicolo, la percentuale seguente :

- a) da automobile ad automobile e da autocarro ad autocarro il 20 %;
- b) da automobile ad autocarro e viceversa il 50 %;
- c) da motocicletta a motocicletta il 20 %;
- d) da motoleggera a motoleggera il 20 %.

Art. 10.

In via transitoria il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per le altre categorie di veicoli che saranno in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

Art. 11.

La presente legge abroga il testo unico del 6 luglio 1953 e le successive modificazioni del 15 giugno 1954, 3 novembre 1954 e 14 ottobre 1959, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 12.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed ha effetto a contare dal 1. gennaio 1961.

